

Fondazione Bioparco di Roma

***Modello di organizzazione gestione e controllo ai
sensi del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231***

PARTE SPECIALE B

REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Fondazione Bioparco di Roma	Modello di Organizzazione gestione e controllo 231	Pagina 2 di 26	
PARTE SPECIALE B REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA		Aggiornamento documento con Legge 30/11/2017 n. 179	
		DATA	REVISIONE
		28/11/2018	04

Sommario

REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	1
Definizioni	3
Premessa	7
Destinatari	8
1. Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro	9
1.1 Art. 25 septies D.lgs. 231/2001	9
1.2 Le fattispecie di reato	9
2 - Processi e attività sensibili ai reati ex art.25 undicies D.lgs. 231/2001	10
2.1 Attività sensibili	11
2.2 I principi e le norme di comportamento	12
2.3 Principi specifici di comportamento e di controllo	13
2.4 L'organizzazione del sistema	16
3 - Compiti dell'Organismo di Vigilanza	25

Fondazione Bioparco di Roma	Modello di Organizzazione gestione e controllo 231	Pagina 3 di 26	
PARTE SPECIALE B REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA		Aggiornamento documento con Legge 30/11/2017 n. 179	
		DATA	REVISIONE
		28/11/2018	04

Definizioni

Aree (processi) sensibili

Insieme di attività correlate e collegate funzionalmente il cui svolgimento determina in termini concreti, un rischio di commissione dei Reati - presupposto del Decreto 231.

Codice Etico

Codice di comportamento che riassume gli standard di comportamento e i criteri di svolgimento delle attività al fine di garantire azioni e decisioni in conformità alle prescrizioni di Legge, ai Regolamenti, ai principi etici e ai valori morali propri della Fondazione Bioparco. Costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Fondazione con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Decreto 231

Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dal titolo *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Destinatari

Tutti i soggetti destinatari del Modello organizzativo e, in particolare, Amministratori, Dipendenti, Collaboratori, ed ogni altro soggetto che opera in nome e per conto della Fondazione, nei limiti di quanto indicato nell’art. 5 del Decreto 231.

Dipendenti

Tutti i lavoratori subordinati della Fondazione.

Area aziendale

Struttura funzionale, inserita nella complessiva struttura organizzativa, che svolge attività autonome e/o correlate/coordinate con le altre aree funzionali, nell'ambito degli obiettivi generali e della mission istituzionale della Fondazione Bioparco.

Modello Organizzativo

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto 231. Rappresenta il sistema strutturato formato da un complesso organico di principi, regole, disposizioni, schemi organizzativi e connessi compiti e responsabilità idoneo a prevenire i reati e gli illeciti amministrativi, così come previsto dagli articoli 6 e 7 del Decreto, ad integrazione degli strumenti Organizzativi e di Controllo vigenti nella Fondazione Bioparco.

Organi di Controllo

Sono il Comitato di Vigilanza, la Società di revisione

Organi Sociali

Sono il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato di Vigilanza della Fondazione.

Organismo di Vigilanza (OdV)

Organo previsto dall’art. 6 del Decreto 231, avente il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello Organizzativo, nonché di curarne l’aggiornamento.

Responsabile (Direttore o Caposettore/area)

Soggetto della Fondazione Bioparco al quale viene attribuita la responsabilità, singola o condivisa con altri per le operazioni nelle Aree (Funzioni) Aziendali.

Fondazione Bioparco di Roma	Modello di Organizzazione gestione e controllo 231	Pagina 4 di 26	
PARTE SPECIALE B REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA		Aggiornamento documento con Legge 30/11/2017 n. 179	
		DATA	REVISIONE
		28/11/2018	04

Soggetti in posizione apicale

Personae che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione all'interno della Fondazione nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Fondazione stessa.

Soggetti terzi (Stakeholders)

Coloro che agiscono in nome e/o per conto della Fondazione sulla base di apposito mandato o di altro vincolo contrattuale.

Sottoposti (soggetti)

Soggetti in posizione subordinata, sottoposti alla direzione o alla vigilanza di un soggetto in posizione apicale.

Violazione (Illecito) disciplinare

Condotta od omissione del lavoratore dipendente in violazione delle norme di comportamento previste dal Modello Organizzativo.

Decreto Sicurezza: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modifiche ed integrazioni.

ASPP o Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione

I soggetti in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 del Decreto Sicurezza facenti parte del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Codice Appalti

Il D.Lgs 163/2006 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e successive modifiche ed integrazioni.

Committente

Il soggetto per conto del quale viene realizzata l'intera opera edile o di ingegneria civile, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione, secondo quanto disposto dagli artt. 88 e ss. del Decreto Sicurezza.

Coordinatore per l'Esecuzione

Il soggetto diverso dal Datore di Lavoro dell'impresa affidataria ed esecutrice, o un suo dipendente o l'RSPP da lui designato (salvo il caso di coincidenza tra committente ed impresa esecutrice, in cui tale incompatibilità non opera), incaricato dal Committente o dal Responsabile dei Lavori tra l'altro, di verificare, con le opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei Lavoratori autonomi, delle disposizioni di loro pertinenza contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e di verificare altresì l'idoneità del Piano Operativo di Sicurezza, assicurandone la coerenza con il primo.

Coordinatore per la Progettazione

Il soggetto, incaricato dal Committente o dal Responsabile dei Lavori, tra l'altro, di redigere il Piano di Sicurezza e di Coordinamento e di predisporre il Fascicolo dell'Opera.

Datore di Lavoro

Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con i Lavoratori o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito i Lavoratori prestano la propria attività, ha la responsabilità, in virtù di apposita delega, dell'organizzazione stessa in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Dirigente

La persona che in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua, eventualmente, ove consentito dal Decreto

Fondazione Bioparco di Roma	Modello di Organizzazione gestione e controllo 231	Pagina 5 di 26	
PARTE SPECIALE B REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA		Aggiornamento documento con Legge 30/11/2017 n. 179	
		DATA	REVISIONE
		28/11/2018	04

Sicurezza attraverso delega o subdelega, le direttive del Datore di Lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando sulla stessa.

DUVRI o Documento Unico di Valutazione dei Rischi per le Interferenze

Il documento redatto dal Datore di Lavoro committente in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture ad impresa appaltatrice o a Lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, contenente una valutazione dei rischi che indichi le misure per eliminare o, ove ciò non risulti possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze nei contratti di appalto, d'opera o di somministrazione.

DVR o Documento di Valutazione dei Rischi

Il documento redatto dal Datore di Lavoro contenente una relazione sulla valutazione dei rischi per la salute e sicurezza durante il lavoro ed i criteri per la suddetta valutazione, l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuale adottati a seguito di tale valutazione, il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, l'individuazione

delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, l'indicazione del nominativo del RSPP, del RSL e del Medico Competente che ha partecipato alla valutazione del rischio, nonché l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i Lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione ed addestramento.

Fascicolo dell'Opera

Il documento predisposto a cura del Coordinatore per la Progettazione contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i Lavoratori.

Lavoratori

Le persone che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione della Fondazione.

Medico Competente

Il medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formali e professionali indicati nel Decreto Sicurezza che collabora con il Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la Sorveglianza Sanitaria.

POS o Piano Operativo di Sicurezza

Il documento redatto dal Datore di Lavoro dell'impresa esecutrice, coerentemente con il PSC del singolo Cantiere interessato.

Preposto

La persona che in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei Lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Progettisti, Fabbricanti, Fornitori ed Installatori

Le persone fisiche o giuridiche che, su affidamento, progettano i luoghi, i posti di lavoro e gli impianti, o producono, forniscono, noleggianno, concedono in uso o installano impianti, macchine o altri mezzi tecnici per la Fondazione.

Responsabile dei Lavori

La persona che può essere incaricata dal Committente/Datore di Lavoro Committente per svolgere i compiti ad essa attribuiti dal D.Lgs. 81/2008.

Fondazione Bioparco di Roma	Modello di Organizzazione gestione e controllo 231	Pagina 6 di 26	
PARTE SPECIALE B REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA		Aggiornamento documento con Legge 30/11/2017 n. 179	
		DATA	REVISIONE
		28/11/2018	04

RLS o Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Il soggetto eletto o designato per rappresentare i Lavoratori in relazione agli aspetti della salute e sicurezza sul lavoro.

RSPP o Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il soggetto in possesso delle capacità e dei requisiti professionali indicati nel Decreto Sicurezza, designato dal Datore di Lavoro, a cui risponde, per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione.

Sorveglianza Sanitaria

L'insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei Lavoratori in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali, ed alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.

SPP o Servizio di Prevenzione e Protezione

L'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni alla Fondazione, finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dei rischi professionali per i Lavoratori.

Fondazione Bioparco di Roma	Modello di Organizzazione gestione e controllo 231	Pagina 7 di 26	
PARTE SPECIALE B REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA		Aggiornamento documento con Legge 30/11/2017 n. 179	
		DATA	REVISIONE
		28/11/2018	04

Premessa

La presente Parte Speciale B del Modello Organizzativo della Fondazione, recante il titolo “Reati in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro”, ha l’obiettivo di indirizzare, mediante regole di condotta, le attività sensibili poste in essere dai Destinatari, al fine di prevenire il verificarsi degli illeciti, di cui all’art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001.

In particolare, la Parte Speciale B del Modello Organizzativo della Fondazione ha lo scopo di:

- indicare i Protocolli e le modalità operative che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all’OdV e alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

In linea generale, tutti i Destinatari del Modello dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Modello Organizzativo- Parte Generale;
- Modello Organizzativo - Allegati;
- Modello Organizzativo - Parti Speciali;
- Ogni altro documento che regoli attività rientranti nell’ambito di applicazione del Decreto 231.

E’ inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di Legge.

Fondazione Bioparco di Roma	Modello di Organizzazione gestione e controllo 231	Pagina 8 di 26	
PARTE SPECIALE B REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA		Aggiornamento documento con Legge 30/11/2017 n. 179	
		DATA	REVISIONE
		28/11/2018	04

Destinatari

Destinatari della presente parte speciale sono:

- Datore di Lavoro
- Dirigenti
- Preposti
- Responsabili e Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione
- Addetto al primo soccorso
- Addetto alla prevenzione incendi
- Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
- Medico Competente
- Lavoratori
- Terzi Destinatari

In aggiunta a quella dei soggetti sopra indicati, in materia di salute e sicurezza sul lavoro assume rilevanza la posizione di quei soggetti che, pur essendo esterni rispetto alla struttura organizzativa della Fondazione, svolgono un'attività potenzialmente incidente sulla salute e la sicurezza dei Lavoratori.

Devono considerarsi Terzi Destinatari:

- a) i soggetti cui è affidato un lavoro in virtù di contratto d'appalto o d'opera o di somministrazione (di seguito, collettivamente indicati anche 'Appaltatori');
- b) i fabbricanti ed i fornitori (di seguito, collettivamente indicati anche 'Fornitori');
- c) i progettisti dei luoghi, posti di lavoro ed impianti (di seguito, anche 'Progettisti');
- d) gli installatori ed i montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici.

Fondazione Bioparco di Roma	Modello di Organizzazione gestione e controllo 231	Pagina 9 di 26	
PARTE SPECIALE B REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA		Aggiornamento documento con Legge 30/11/2017 n. 179	
		DATA	REVISIONE
		28/11/2018	04

1. Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro

La Legge 3 agosto 2007, n. 123, ha introdotto l'art. 25 septies del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, articolo in seguito sostituito dall'art. 300 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Tale norma estende la responsabilità degli enti alle ipotesi di commissione dei delitti di "omicidio colposo" e "lesioni colpose gravi o gravissime", commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro", di cui agli artt. 589 e 590, terzo comma, c.p.

La norma stabilisce, quindi, l'onere per gli enti di prevenire delitti derivanti da comportamenti non voluti dall'agente ma che si verificano a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

1.1 Art. 25 septies D.lgs. 231/2001

Il testo dell'art. 25 septies recita:

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

1.2 Le fattispecie di reato

Le fattispecie di reato in materia di salute e sicurezza sul lavoro, per le quali è prevista la responsabilità amministrativa degli Enti, sono le seguenti:

Omicidio colposo (art. 589 cod. pen.)

Il reato si configura quando si cagiona la morte di una persona con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Fondazione Bioparco di Roma	Modello di Organizzazione gestione e controllo 231	Pagina 10 di 26	
PARTE SPECIALE B REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA		Aggiornamento documento con Legge 30/11/2017 n. 179	
		DATA	REVISIONE
		28/11/2018	04

Non è richiesta la sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo, ma è sufficiente che ci sia stata imperizia, imprudenza o negligenza del soggetto agente, ovvero l'inosservanza da parte di quest'ultimo di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 c.p.)

Il reato di lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 cod. pen.)

Il reato si configura nel caso in cui si cagionino ad una persona lesioni gravi o gravissime con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Le lesioni si considerano gravi nel caso in cui: a) dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; b) il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo (art. 583, comma 1, cod. pen.).

Le lesioni che si considerano gravissime sono: a) una malattia certamente o probabilmente insanabile; b) la perdita di un senso; c) la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; d) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso (art. 583, comma 2, cod. pen.).

Non è richiesta la sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo, ma è sufficiente che ci sia stata imperizia, imprudenza o negligenza del soggetto agente, ovvero l'inosservanza da parte di quest'ultimo di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 c.p.)

Entrambi i reati sopra richiamati rilevano, ai fini del Decreto, unicamente nel caso in cui sia ascrivibile al soggetto agente, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, la c.d. "colpa specifica", consistente nella violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene ed alla salute sul lavoro.

Atteso che, in forza di tale circostanza, assume rilevanza la legislazione prevenzionistica vigente, ai fini della presente Parte Speciale è stata considerata, in particolare, la normativa di cui al D.Lgs. n. 81/2008, portante attuazione della delega di cui all'art. 1 L. n. 123/2007 (cd. "Testo Unico" in materia di salute e sicurezza sul lavoro; di seguito, anche 'TU').

2 - Processi e attività sensibili ai reati ex art.25 undicies D.lgs. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto 231 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività della Fondazione nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto stesso.

Fondazione Bioparco di Roma	Modello di Organizzazione gestione e controllo 231	Pagina 11 di 26	
PARTE SPECIALE B REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA		Aggiornamento documento con Legge 30/11/2017 n. 179	
		DATA	REVISIONE
		28/11/2018	04

2.1 Attività sensibili

Attraverso l'analisi dei processi della Fondazione sono state individuate le seguenti attività "sensibili", nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dagli art. 25 septies del D. Lgs. 231/01.

Per quanto attiene l'analisi delle possibili modalità attuative dei reati in seno all'azienda, con riguardo alle fattispecie previste dalla L. n. 123/2007, essa coincide con la valutazione dei rischi lavorativi effettuata dall'azienda sulla scorta della legislazione prevenzionistica vigente.

Ai fini della redazione della presente Parte Speciale, la Fondazione ha considerato, pertanto, i fattori di rischio riportati nei Documenti di Valutazione Rischi (di seguito, anche 'DVR') redatti ai sensi della normativa prevenzionistica vigente.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i Destinatari si attengano – nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree a Rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Fondazione a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella stessa, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio in relazione ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono considerate le seguenti:

- Analisi e predisposizione del documento di valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs 81/2008;
- Nomina dei soggetti responsabili al presidio dei rischi relativi alla sicurezza e all'igiene sul luogo di lavoro;
- Attuazione della sorveglianza sanitaria;
- Gestione dell'informazione e della formazione ai lavoratori;
- Fornitura, dotazione, manutenzione in efficienza e vigilanza sull'osservanza dell'impiego dei dispositivi di protezione individuale;
- Predisposizione delle emergenze e di primo soccorso;
- Selezione di appaltatori e lavoratori autonomi che svolgono attività nei locali e nelle aree del Bioparco;
- Gestione dei compiti operativi dei lavoratori e collaborazione con il Rappresentante della Sicurezza;
- Gestione della prevenzione degli incendi;
- Progettazione degli ambienti di lavoro;
- Rapporti con i fornitori.

Fondazione Bioparco di Roma	Modello di Organizzazione gestione e controllo 231	Pagina 12 di 26	
PARTE SPECIALE B REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA		Aggiornamento documento con Legge 30/11/2017 n. 179	
		DATA	REVISIONE
		28/11/2018	04

2.2 I principi e le norme di comportamento

La Fondazione si impegna, come previsto dalla normativa vigente, a garantire il rispetto della normativa in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché ad assicurare, in generale, un ambiente di lavoro sicuro, sano e idoneo allo svolgimento dell'attività lavorativa, anche attraverso:

- la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
- la programmazione della prevenzione, mirando ad un complesso che, nell'attività di prevenzione, integri in modo coerente le condizioni tecniche, produttive dell'azienda, nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
- l'eliminazione dei rischi ovvero, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo, e, quindi, la loro gestione, in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche al fine di attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;
- la riduzione dei rischi alla fonte;
- la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o è meno pericoloso;
- la limitazione al minimo del numero di Lavoratori che sono, o che possono essere, esposti a rischi;
- compatibilmente con la tipologia della propria attività di impresa, l'utilizzo limitato di agenti chimici, fisici e biologici sul luogo di lavoro;
- la definizione di adeguate misure di protezione collettiva e individuale, fermo restando che le prime dovranno avere priorità sulle seconde;
- il controllo sanitario dei Lavoratori in funzione dei rischi specifici;
- l'allontanamento di un Lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e, ove possibile, l'adibizione ad altra mansione;
- la comunicazione ed il coinvolgimento adeguati dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità, nelle questioni connesse alla salute e alla sicurezza sul lavoro; in quest'ottica, particolare rilevanza è riconosciuta alla consultazione preventiva dei soggetti interessati in merito alla individuazione e valutazione dei rischi ed alla definizione delle misure preventive;
- la formazione e l'addestramento adeguati dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità, rispetto alle questioni connesse alla salute ed alla sicurezza sul lavoro, al fine di assicurare la consapevolezza dell'importanza della conformità delle azioni rispetto al Modello e delle possibili conseguenze dovute a comportamenti che si discostino dalle regole dettate dallo stesso; in quest'ottica, particolare rilevanza è riconosciuta alla formazione ed all'addestramento dei soggetti che svolgono compiti che possono incidere sulla salute e la sicurezza sul lavoro;
- la formalizzazione di istruzioni adeguate ai Lavoratori;

Fondazione Bioparco di Roma	Modello di Organizzazione gestione e controllo 231	Pagina 13 di 26	
PARTE SPECIALE B REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA		Aggiornamento documento con Legge 30/11/2017 n. 179	
		DATA	REVISIONE
		28/11/2018	04

- la definizione di adeguate misure igieniche, nonché di adeguate misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei Lavoratori e di pericolo grave e immediato;

- l'uso di segnali di avvertimento a sicurezza;

- la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine e impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti.

Le misure relative alla sicurezza e alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i Lavoratori.

- tutti i Destinatari del Modello Organizzativo, in ordine alle proprie competenze devono attuare comportamenti in conformità agli obblighi contemplati dal Modello Organizzativo nell'osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale e che garantiscono il rispetto e la tutela della salute e sicurezza sul di lavoro.

Conseguentemente, è vietato:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 septies del Decreto);
- violare le regole contenute nelle procedure e nella documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.

2.3 Principi specifici di comportamento e di controllo

Di seguito sono riportati i protocolli specifici di prevenzione.

Effettuazione della valutazione dei rischi

Poiché la valutazione dei rischi rappresenta l'adempimento cardine per la garanzia della salute e della sicurezza dei lavoratori e poiché costituisce il principale strumento per procedere all'individuazione delle misure di tutela, siano esse l'eliminazione o la riduzione del rischio, l'operazione di identificazione e di rilevazione dei rischi deve essere effettuata con correttezza e nel rispetto del principio di veridicità, completezza e accuratezza. La normativa cogente ne attribuisce la competenza al datore di lavoro che si avvale del supporto di altri soggetti quali il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente e previa consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Tutti i dati e le informazioni utili alla valutazione dei rischi e conseguentemente all'individuazione delle misure di tutela (es. documentazione tecnica, misure strumentali, esiti di sondaggi interni ecc.) devono essere chiari, completi e rappresentare in modo veritiero lo stato dell'arte della Fondazione.

I dati e le informazioni sono raccolti ed elaborati tempestivamente, sotto la supervisione del datore di lavoro, anche attraverso soggetti da esso individuati in possesso di idonei requisiti, certificabili nei casi previsti, di competenza tecnica e, se del caso, strumentale.

A richiesta, insieme ai dati ed alle informazioni devono essere trasmessi anche gli eventuali documenti e le fonti da cui sono tratte le informazioni.

Fondazione Bioparco di Roma	Modello di Organizzazione gestione e controllo 231	Pagina 14 di 26	
PARTE SPECIALE B REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA		Aggiornamento documento con Legge 30/11/2017 n. 179	
		DATA	REVISIONE
		28/11/2018	04

La redazione del documento di valutazione dei rischi e del piano delle misure di prevenzione e protezione è un compito non delegabile dal datore di lavoro e deve essere effettuata sulla base dei criteri definiti preliminarmente costituenti integrazione di detta documentazione.

Esistenza e diffusione di disposizioni organizzative e di un sistema formalizzato di ruoli, poteri e deleghe con riferimento alla salute e sicurezza sul lavoro.

Allo scopo di garantire una efficace attribuzione di responsabilità in relazione ai ruoli ed alle funzioni aziendali:

- è individuato il Datore di Lavoro nella figura del Presidente della Fondazione;
- il Dirigente organizza e dirige le stesse attività del Datore di Lavoro secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite (D.Lgs. 81/08, art. 18);
- nell'ambito del DVR viene individuato come Dirigente Delegato il Dott. Scotti;
- è stato formalmente designato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, in conformità con le disposizioni previste dalla normativa, e previa verifica dei requisiti professionali e formativi ;
- è stato formalmente nominato il Medico competente conformemente alle disposizioni a riguardo previste dalla normativa, e previa verifica dei requisiti professionali e formativi ;
- sono stati eletti i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza conformemente alle disposizioni a riguardo previste dalla normativa; la loro nomina è stata adeguatamente formalizzata e comunicata a tutti i lavoratori;
- come da organigramma riportato nel DVR vengono individuate le figure coinvolte nel sistema previsto dalla normativa D. Lgs. 81/08.

Esistenza di policy, procedure e disposizioni operative formalizzate che disciplinano le attività dei lavoratori.

In relazione alla complessità ed alla rischiosità delle attività, possono essere previste specifiche istruzioni di lavoro o procedure operative che, unitamente alla documentazione riguardante le modalità d'uso di attrezzature, sono rese disponibili ai lavoratori.

E' stato redatto ed adeguatamente diffuso un Piano di Emergenza Interno, conforme ai requisiti specificati nel D.Lgs. 81/08 ed alle altre norme vigenti a disciplina dello specifico argomento.

Esistenza di un programma di informazione, formazione ed addestramento periodico e sistematico dei lavoratori.

Tutto il personale riceve opportune informazioni circa le corrette modalità di espletamento dei propri incarichi; è formato e, nei casi previsti dalla normativa, è addestrato.

Le attività formative sono erogate attraverso modalità variabili (es, formazione in aula, on line etc.)

La documentazione inerente la formazione erogata viene adeguatamente archiviata e conservata.

L'attività di formazione ha lo scopo di:

- garantire che ogni lavoratore sia competente sulla base di un'adeguata istruzione, formazione e/o esperienza;
- identificare le esigenze di formazione connesse con lo svolgimento delle attività e fornire una formazione adeguata a soddisfare queste esigenze;
- valutare l'efficacia delle attività di formazione e mantenerne le relative registrazioni;

Fondazione Bioparco di Roma	Modello di Organizzazione gestione e controllo 231	Pagina 15 di 26	
PARTE SPECIALE B REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA		Aggiornamento documento con Legge 30/11/2017 n. 179	
		DATA	REVISIONE
		28/11/2018	04

- garantire che i lavoratori prendano coscienza dell'impatto effettivo o potenziale del proprio lavoro, dei corretti comportamenti da adottare e dei propri ruoli e responsabilità.

Attività di monitoraggio, di sorveglianza e di controllo operativo

Sorveglianza sanitaria

Preliminarmente all'attribuzione di un lavoratore ad una qualsiasi mansione, ne sono verificati i requisiti sia per ciò che attiene gli aspetti tecnici sia per ciò che attiene gli aspetti sanitari, in base a quanto evidenziato in fase di valutazione dei rischi.

La verifica dell'idoneità è attuata dal medico competente che, in relazione alle indicazioni fornite dal datore di lavoro e sulla base della propria conoscenza dei luoghi e delle attività di lavoro, verifica preventivamente l'idoneità sanitaria del lavoratore rilasciando giudizi di idoneità totale o parziale ovvero di inidoneità allo svolgimento della mansione.

Sulla base delle mansioni e degli esiti delle visite preliminari il medico competente definisce un protocollo di sorveglianza sanitaria per i lavoratori.

Il protocollo sanitario è periodicamente aggiornato in base a nuove prescrizioni legislative, modifiche nelle attività e nei processi, identificazione di nuovo rischi per la salute dei lavoratori.

Infortuni

Viene tenuto ed aggiornato il registro infortuni e gli eventuali infortuni sono comunicati all' INAIL, in conformità con art. 18 del D. Lgs. 81/2008 e con i principi di condotta nei rapporti con gli enti pubblici competenti in materia salute e sicurezza sul lavoro.

Audit

Devono essere eseguite verifiche/audit periodici, che sono programmati in base alla valutazione dei rischi. L'obiettivo di tale verifica è di esaminare se gli adempimenti, le norme e le prescrizioni specifiche, come previsti dalla normativa vigente e dal presente Modello, sono stati attuati e rispettati e se le misure di prevenzione e di protezione definite nel piano di intervento sono state implementate. Questa attività di controllo può essere suddivisa nelle seguenti fasi:

- redazione di un piano di audit annuale di verifica a cura dell'RSPP;

Fondazione Bioparco di Roma	Modello di Organizzazione gestione e controllo 231	Pagina 16 di 26	
PARTE SPECIALE B REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA		Aggiornamento documento con Legge 30/11/2017 n. 179	
		DATA	REVISIONE
		28/11/2018	04

- redazione/aggiornamento delle procedure operative che specificano l'ambito degli audit, le modalità operative degli audit e i soggetti che effettuano gli audit (interni o esterni) e le modalità di rendicontazione e comunicazione dei risultati;
- effettuazione di analisi documentali (ad es. analisi di registri, controllo della presenza di certificati e certificazioni, valutazione dell'adeguatezza delle procedure, istruzioni, piani d'emergenza etc. esistenti in materia di salute e sicurezza), di sopralluoghi (ad es. controllo dei dispositivi di sicurezza o della segnaletica di sicurezza) o di analisi specifiche tecniche (ad es. analisi ambientali);
- redazione di adeguata documentazione delle verifiche svolte e dei risultati degli audit. L'audit report è comunicato alle seguenti figure:
 - Datore di lavoro;
 - OdV.
 - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (se diverso dall'auditor);
 - Medico competente;
 - Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

2.4 L'organizzazione del sistema

Nella definizione dei compiti organizzativi ed operativi della direzione aziendale, dei Dirigenti, dei Preposti e dei Lavoratori, devono essere esplicitati e resi noti anche quelli relativi alle attività di sicurezza di loro competenza, nonché le responsabilità connesse all'esercizio delle stesse ed i compiti di ispezione, verifica e sorveglianza in materia di Sicurezza sul Lavoro.

Inoltre, devono essere documentati e resi noti, a tutti i livelli aziendali, i nominativi degli RSPP e degli ASPP, degli addetti alla gestione delle emergenze, nonché i compiti e le responsabilità del Medico Competente, ove nominato.

Si riportano qui di seguito gli adempimenti che, in attuazione dei principi sopra descritti e della normativa applicabile, sono posti a carico delle figure rilevanti.

Il Datore di Lavoro

Al Datore di Lavoro sono attribuiti tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tra cui i seguenti non delegabili:

- 1) valutare, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei Lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di Lavoratori esposti a rischi particolari, tra i quali quelli collegati allo stress-lavoro correlato, nonché quelli riguardanti gruppi di Lavoratori esposti a rischi particolari (es. rischi connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi); a tal proposito, nella scelta operata, il Datore di Lavoro dovrà garantire il rispetto degli standard tecnico- strutturali previsti dalla legge;
- 2) elaborare, all'esito di tale valutazione, un Documento di Valutazione dei Rischi. Il suddetto documento deve essere munito di data certa o, in alternativa, attestata dalla sottoscrizione del

Fondazione Bioparco di Roma	Modello di Organizzazione gestione e controllo 231	Pagina 17 di 26	
PARTE SPECIALE B REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA		Aggiornamento documento con Legge 30/11/2017 n. 179	
		DATA	REVISIONE
		28/11/2018	04

medesimo da parte dei soggetti indicati dal Decreto Sicurezza (ovvero, il Datore di Lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, il RSPP, il RLS ed il Medico Competente ed essere custodito presso la sede della Fondazione o su supporto informatico secondo le modalità previste dal Decreto Sicurezza. Il DVR deve contenere:

- una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; tali criteri devono essere caratterizzati da semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;
- l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuale adottati a seguito della suddetta valutazione dei rischi;
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere;
- l'indicazione del nominativo del RSPP, del RLS e del Medico Competente che abbiano partecipato alla valutazione del rischio;
- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i Lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione ed addestramento.

L'attività di valutazione e di redazione del documento deve essere compiuta in collaborazione con il RSPP e con il Medico Competente. La valutazione dei rischi è oggetto di consultazione preventiva con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, e va nuovamente effettuata, entro i termini previsti dal Decreto Sicurezza, in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei Lavoratori o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione, a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della Sorveglianza Sanitaria ne evidenzino la necessità;

3) designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione.

Al Datore di Lavoro sono attribuiti numerosi altri compiti dallo stesso delegabili a soggetti qualificati. Tali compiti, previsti dal Decreto Sicurezza, riguardano, tra l'altro, il potere di: a) nominare il Medico Competente per l'effettuazione della Sorveglianza Sanitaria; b) designare preventivamente i Lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze; c) fornire ai Lavoratori i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il RSPP ed il Medico Competente; d) prendere le misure appropriate affinché soltanto i Lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; e) adempiere agli obblighi di informazione, formazione ed addestramento; f) comunicare all'Inail, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi (nonché, per il loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro - SINP), i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso

Fondazione Bioparco di Roma	Modello di Organizzazione gestione e controllo 231	Pagina 18 di 26
PARTE SPECIALE B REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA	Aggiornamento documento con Legge 30/11/2017 n. 179	
	DATA	REVISIONE
	28/11/2018	04

quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni; g) convocare la riunione periodica di cui all'art. 35 del Decreto Sicurezza; h) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza sul lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione; i) prevedere un adeguato sistema di vigilanza sul rispetto delle procedure e delle misure di sicurezza da parte dei Lavoratori, individuando all'interno della propria Unità Produttiva specifiche figure a ciò deputate; l) adottare provvedimenti disciplinari, in conformità alle disposizioni contrattuali e legislative, nei confronti dei Lavoratori che non osservino le misure di prevenzione e le procedure di sicurezza mettendo in pericolo, attuale o potenziale, la propria o altrui sicurezza.

In relazione a tali compiti, ed a ogni altro compito affidato al Datore di Lavoro che possa essere da questi delegato ai sensi del Decreto Sicurezza, la suddetta delega, cui deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

- che essa risulti da atto scritto recante data certa;
- che il delegato posseda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

Ogni Dirigente può a sua volta, previa intesa con il Datore di Lavoro delegante, delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui sopra. Siffatta delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia conferita tale delega non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.

Per una più dettagliata indicazione in merito alla formalizzazione delle suddette deleghe, ai soggetti cui le medesime possano essere conferite, ed ai poteri normalmente delegati, si rinvia alle procedure organizzative adottate dalla Fondazione

Al fine di garantire l'attuazione di un modello di sicurezza aziendale sinergico e partecipativo, il Datore di Lavoro fornisce al Servizio di Prevenzione e Protezione ed al Medico Competente informazioni in merito a:

- a) la natura dei rischi;
- b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- d) i dati relativi agli infortuni e quelli relativi alle malattie professionali;
- e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

Fondazione Bioparco di Roma	Modello di Organizzazione gestione e controllo 231	Pagina 19 di 26	
PARTE SPECIALE B REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA		Aggiornamento documento con Legge 30/11/2017 n. 179	
		DATA	REVISIONE
		28/11/2018	04

Il Datore di Lavoro o, in caso di delega di funzioni, il suo delegato, deve vigilare sull'adempimento degli obblighi che, in base alle disposizioni del Decreto Sicurezza, spettano a i) ogni Preposto ii) Lavoratori iii) Progettisti iv) Fabbricanti v) Fornitori vi) Installatori vii) Medico Competente.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)

Nell'adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il Datore di Lavoro organizza il Servizio di Prevenzione e Protezione all'interno dell'azienda o incarica persone o servizi esterni assicurandosi che gli ASPP ed i RSPP, da questi nominati, siano in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 del Decreto Sicurezza.

Il RSPP provvede a:

- individuare i fattori di rischio, valutare i rischi ed individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'art. 28 del Decreto Sicurezza ed i sistemi di controllo di tali misure;
- elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- proporre i programmi di informazione e formazione dei Lavoratori;
- partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro nonché organizzare le "riunioni periodiche di prevenzione e protezione dai rischi" di cui all'art. 35 del Decreto Sicurezza;
- fornire ai Lavoratori ogni informazione in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro che si renda necessaria.

Qualora nell'espletamento dei relativi compiti il RSPP o gli ASPP verificassero la sussistenza di eventuali criticità nell'attuazione delle azioni di recupero prescritte dal Datore di Lavoro, il RSPP dovrà darne immediata comunicazione all'OdV.

L'eventuale sostituzione del RSPP dovrà altresì essere comunicata all'OdV con l'espressa indicazione delle motivazioni a supporto di tale decisione

Il Medico Competente

Il Medico Competente provvede tra l'altro a:

- collaborare con il Datore di Lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della Sorveglianza Sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei Lavoratori, all'attività di formazione ed informazione nei loro confronti, per la parte di competenza, e all'organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro;
- programmare ed effettuare la Sorveglianza Sanitaria;
- istituire, aggiornare e custodire sotto la propria responsabilità una cartella sanitaria e di rischio per ognuno dei Lavoratori sottoposto a Sorveglianza Sanitaria;

Fondazione Bioparco di Roma	Modello di Organizzazione gestione e controllo 231	Pagina 20 di 26	
PARTE SPECIALE B REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA		Aggiornamento documento con Legge 30/11/2017 n. 179	
		DATA	REVISIONE
		28/11/2018	04

- fornire informazioni ai Lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari a cui sono sottoposti ed informarli sui relativi risultati;
- comunicare per iscritto in occasione della riunione periodica di cui all'art. 35 del Decreto Sicurezza i risultati anonimi collettivi della Sorveglianza Sanitaria effettuata, fornendo indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei Lavoratori;
- visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa in base alla valutazione di rischi;
- partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei Lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della Sorveglianza Sanitaria.

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

È il soggetto eletto o designato, in conformità a quanto previsto dagli accordi sindacali in materia, per rappresentare i Lavoratori per gli aspetti di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Riceve, a cura del Datore di Lavoro o di un suo delegato, la prevista formazione specifica in materia di salute e sicurezza.

Tra l'altro, il RLS:

- accede ai luoghi di lavoro;
- è consultato preventivamente e tempestivamente in merito alla valutazione dei rischi e all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica delle misure preventive;
- è consultato sulla designazione del RSPP, degli ASPP e degli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e di pronto soccorso e del Medico Competente;
- è consultato in merito all'organizzazione delle attività formative;
- promuove l'elaborazione, l'individuazione a l'attuazione di misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità psicofisica dei Lavoratori;
- partecipa alla "riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi" di cui all'art. 35 del Decreto Sicurezza;
- riceve informazioni e la documentazione aziendale inerenti alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative e, ove ne faccia richiesta e per l'espletamento della sua funzione, copia del Documento di Valutazione dei Rischi.

Il RLS dispone del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico, senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli; non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

Il Committente

Il Committente (e dunque, a titolo esemplificativo, il Responsabile della Direzione Ingegneria, etc. che assumano tale ruolo in virtù dell'affidamento di appalti), tra l'altro:

Fondazione Bioparco di Roma	Modello di Organizzazione gestione e controllo 231	Pagina 21 di 26	
PARTE SPECIALE B REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA		Aggiornamento documento con Legge 30/11/2017 n. 179	
		DATA	REVISIONE
		28/11/2018	04

- si attiene, nella fase di progettazione dell'opera ed in particolare al momento delle scelte tecniche, architettoniche ed organizzative e all'atto della previsione della durata di realizzazione dei lavori, ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto Sicurezza (misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori);

- prende in considerazione, nella fase di progettazione dell'opera il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Fascicolo dell'Opera;

- prima dell'affidamento dei lavori designa, ove necessario, il Coordinatore per la Progettazione previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del Decreto Sicurezza. La designazione dovrà essere formalizzata con comunicazione scritta;

- verifica l'adempimento degli obblighi da parte del Coordinatore per la Progettazione;

- prima dell'affidamento dei lavori designa, ove necessario, il Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori. La designazione dovrà essere formalizzata con comunicazione scritta;

- comunica alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai Lavoratori autonomi il nominativo del Coordinatore per la Progettazione e quello del Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori;

- verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei Lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla Camera di Commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva corredato da autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti di cui all'allegato XVII del Decreto Sicurezza.

Il Committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al Responsabile dei Lavori (purché l'incarico risulti comunque attribuito a persona capace e competente).

In ogni caso la designazione del Coordinatore per la Progettazione e del Coordinatore per l'Esecuzione non esonera il Committente (o il Responsabile dei Lavori) dalle responsabilità connesse alle verifiche degli adempimenti degli obblighi di cui agli artt. 91 comma 1, 92 comma 1 lettere a), b), c), d) ed e) del Decreto Sicurezza.

Il Responsabile dei Lavori

E' il soggetto che può essere incaricato - in relazione all'organizzazione - dal Committente/Datore di Lavoro Committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal D.Lgs. 81/2008.

Coordinatore per la Progettazione

Il Coordinatore per la Progettazione, che deve essere in possesso dei requisiti professionali previsti dal Decreto Sicurezza, tra l'altro:

- redige, durante la fase di progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il Piano di Sicurezza e Coordinamento;

- predispone il Fascicolo dell'Opera contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i Lavoratori.

Il Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori

Tra l'altro, il Coordinatore per l'Esecuzione:

Fondazione Bioparco di Roma	Modello di Organizzazione gestione e controllo 231	Pagina 22 di 26
PARTE SPECIALE B REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA	Aggiornamento documento con Legge 30/11/2017 n. 179	
	DATA	REVISIONE
	28/11/2018	04

- verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei Lavoratori autonomi, delle disposizioni di loro pertinenza contenute nel PSC, ove previsto, e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- verifica l'idoneità del POS, da considerare come piano complementare di dettaglio del PSC assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove previsto, adegua il PSC ed il Fascicolo dell'Opera in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in Cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi POS;
- organizza tra i Datori di Lavoro, ivi compresi i Lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra gli RLS finalizzato al miglioramento della sicurezza in Cantiere;
- segnala al Committente e al Responsabile dei Lavori, se designato, previa contestazione scritta alle imprese ed ai Lavoratori autonomi interessati, le inosservanze agli obblighi a carico dei Lavoratori autonomi, dei Datori di Lavoro delle imprese esecutrici e dei rispettivi Dirigenti e Preposti di cui agli artt. 94, 95, 96 e 97 comma 1 del Decreto Sicurezza, nonché alle prescrizioni del PSC, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese esecutrici o dei Lavoratori autonomi dal Cantiere o la risoluzione del relativo contratto, dandone comunicazione all'OdV. In caso di non intervento del Committente o del Responsabile dei Lavori, il Coordinatore per l'Esecuzione comunica le inadempienze alla Azienda Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro di competenza;
- sospende, in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;
- segnala al RSPP la sussistenza di eventuali criticità la sussistenza di eventuali criticità dell'attuazione delle azioni di recupero prescritte dal Committente.

I Lavoratori

È cura di ciascuno dei Lavoratori porre attenzione alla propria sicurezza e salute e a quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni, in relazione alla formazione e alle istruzioni ricevute e alle dotazioni fornite.

I Lavoratori devono in particolare:

- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dai Dirigenti e dai Preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al Dirigente o al Preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui ai punti precedenti, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro

Fondazione Bioparco di Roma	Modello di Organizzazione gestione e controllo 231	Pagina 23 di 26	
PARTE SPECIALE B REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA		Aggiornamento documento con Legge 30/11/2017 n. 179	
		DATA	REVISIONE
		28/11/2018	04

competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;

- non rimuovere né modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni né manovre che non siano di loro competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri Lavoratori;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di Lavoro;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
- contribuire, insieme al Datore di Lavoro, ai Dirigenti e ai Preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei Lavoratori durante il lavoro.

I Lavoratori di aziende che svolgono per la Fondazione attività in regime di appalto e subappalto devono esporre apposita tessera di riconoscimento.

Progettisti, Fabbricanti, Fornitori e Installatori

I Progettisti dei luoghi, dei posti di lavoro e degli impianti sono tenuti al rispetto dei principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e sono tenuti altresì ad avvalersi di macchinari nonché dispositivi di protezione rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

I Fabbricanti ed i Fornitori vendono, noleggiano e concedono in uso attrezzature, impianti e dispositivi di protezione individuale rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di omologazione di prodotto.

Gli Installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza devono attenersi alle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.

I contratti di appalto

Le attività in appalto e le prestazioni d'opera sono disciplinate dal Titolo IV del D.Lgs.81/08.

Il soggetto esecutore delle lavorazioni è responsabile delle proprie attività e delle proprie attrezzature, nonché del personale che verrà destinato alle lavorazioni. La Fondazione dovrà informare il soggetto esecutore delle lavorazioni in merito a norme comportamentali e di organizzazione da seguirsi durante le lavorazioni, nonché rispetto a norme specifiche esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e protezione adottate. La Fondazione dovrà provvedere, di concerto con il soggetto esecutore delle lavorazioni, a predisporre il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (di seguito anche "DUVRI" nei casi in cui vengano evidenziate attività interferenti. Tale documento deve essere allegato al contratto di appalto o di opera.

L'impresa esecutrice, nei casi contemplati dalla legge, al termine degli interventi deve rilasciare la Dichiarazione di conformità alle regole dell'arte.

Fondazione Bioparco di Roma	Modello di Organizzazione gestione e controllo 231	Pagina 24 di 26
PARTE SPECIALE B REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA	Aggiornamento documento con Legge 30/11/2017 n. 179	
	DATA	REVISIONE
	28/11/2018	04

L'attività di affidamento di lavori a terzi è disciplinata dalle procedure aziendali e dalla normativa di riferimento, per quanto attiene a: criteri per la verifica dei requisiti, modalità di assegnazione e controlli previsti.

Attività di acquisto di attrezzature, macchinari ed impianti

Le attività di acquisto di attrezzature, macchinari ed impianti sono condotte previa valutazione dei requisiti di sicurezza delle stesse così come previste dalle normative vigenti ed applicabili in materia.

Le attrezzature, i macchinari e gli impianti devono essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente (es. marcatura CE, possesso di dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore ecc.); se del caso, in ragione dei disposti legislativi applicabili, la loro messa in esercizio deve essere subordinata a procedure di verifica e collaudo.

Preliminarmente all'affidamento di nuove attrezzature, macchinari o impianti il lavoratore incaricato deve essere opportunamente formato.

L'attività di acquisto è gestita attraverso regole interne specifiche che definiscono i criteri per la verifica dei requisiti del venditore e dei prodotti, le modalità di acquisto ed i controlli in accettazione.

Manutenzione di attrezzature, macchinari ed impianti

Di principio le attrezzature, i macchinari e gli impianti devono essere assoggettati a procedure, linee guida o sistemi di manutenzione programmata rispettosi delle tempistiche e modalità definite dai produttori. Eventuali interventi specialistici saranno condotti da soggetti in possesso dei requisiti di legge che dovranno produrre le necessarie documentazioni.

Le attività di manutenzione su dispositivi di sicurezza previste dalla normativa vigente devono essere registrate.

Inoltre, ogni lavoratore deve adoperarsi affinché:

- le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono ad uscite anche di emergenza risultino sempre sgombre; i luoghi di lavoro, le attrezzature, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, il più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- i luoghi di lavoro, le attrezzature, gli impianti e i dispositivi siano sottoposti a regolare pulizia, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;
- le attrezzature, gli impianti e i dispositivi di sicurezza destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli siano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.

In presenza di attrezzature ed impianti per i quali siano previsti, dalla legislazione vigente, periodici interventi di verifica per la cui esecuzione siano individuati specifici enti esterni (es. ARPA, ASL, Organismi Notificati, Organismi di Ispezione, ecc.), si provvede a stipulare con l'ente preposto uno specifico contratto di verifica; qualora l'ente preposto non eroghi il servizio con le tempistiche previste dalla normativa si procederà come segue:

Fondazione Bioparco di Roma	Modello di Organizzazione gestione e controllo 231	Pagina 25 di 26	
PARTE SPECIALE B REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA		Aggiornamento documento con Legge 30/11/2017 n. 179	
		DATA	REVISIONE
		28/11/2018	04

- in caso di esistenza di soggetti in possesso delle abilitazioni/autorizzazioni all'esecuzione degli interventi di verifica, si provvederà ad affidare loro l'incarico;

- in caso di assenza di soggetti si provvederà, a titolo di autocertificazione, attraverso strutture tecniche interne, oppure con certificazioni da parte di società operanti sul mercato (es. imprese di manutenzione, società di ingegneria ecc.).

Definizione degli ambienti di lavoro, aree a maggiore rischio e procedure di accesso I luoghi di lavoro devono essere sottoposti a regolare manutenzione affinché vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori e devono essere assicurate adeguate condizioni igieniche.

Eventuali aree a rischio specifico devono essere opportunamente segnalate e, se del caso, rese accessibili a soli soggetti adeguatamente formati e protetti.

3 - Compiti dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza sono attribuiti tutti i poteri necessari per assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello organizzativo adottato dalla Fondazione, secondo quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs.231/2001.

Fermi restando i compiti e le funzioni dell'Organismo di Vigilanza statuiti nella Parte Generale del presente Modello, ai fini della prevenzione dei reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, lo stesso è tenuto a:

- verificare il rispetto da parte dei Soggetti Apicali e Sottoposti delle prescrizioni e dei comportamenti esposti ai precedenti paragrafi e nelle procedure e regole dell'ente;
- vigilare sull'adeguatezza e sul rispetto del Modello, inclusi il Codice Etico, le procedure e le regole della Fondazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati. Con riferimento a tale punto l'OdV, avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia, condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Speciale e proporrà ai soggetti competenti della Fondazione eventuali azioni migliorative o modifiche, qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ovvero, in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico;
- proporre e collaborare alla predisposizione delle istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- esaminare le segnalazioni concernenti eventuali violazioni del Modello, ivi incluse le segnalazioni concernenti eventuali deficienze o inadeguatezze dei luoghi, delle attrezzature di lavoro, ovvero dei dispositivi di protezione messi a disposizione dalla Fondazione, ovvero riguardanti una situazione di pericolo connesso alla salute ed alla sicurezza sul lavoro;
- proporre al Consiglio di Amministrazione le necessità/opportunità di aggiornamento del Modello, che si rendessero necessarie o opportune in considerazione di eventuali inadeguatezze

Fondazione Bioparco di Roma	Modello di Organizzazione gestione e controllo 231	Pagina 26 di 26
PARTE SPECIALE B REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA	Aggiornamento documento con Legge 30/11/2017 n. 179	
	DATA	REVISIONE
	28/11/2018	04

riscontrate, ovvero a seguito di significative violazioni o di cambiamenti della struttura organizzativa della Fondazione in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

L'Organismo di Vigilanza svolge in piena autonomia le proprie attività di monitoraggio e verifica, programmate e non, effettuando controlli specifici e/o a campione sulle attività connesse ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro al fine di verificare la corretta implementazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'Organismo di Vigilanza comunica i risultati della propria attività di controllo relativamente ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro al Consiglio di Amministrazione e al Comitato di Controllo, secondo le modalità definite dalla Parte Generale del Modello.

Roma, 28/11/2018

Il Presidente